



**Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027**

Codice CCI n. 2021IT16FFPR004
Decisione C (2022) 9766 del 16/12/2022

Allegato 4

Schema Accordo ai sensi dell'art.15 L.241/90

Azienda Sanitaria di Matera



ACCORDO PUBBLICO - PUBBLICO (ex art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

la Regione Basilicata, C.F. 80002950766, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona e domiciliato per la carica in Via Vincenzo Verrastro n. 9, Potenza presso la sede della Regione Basilicata;

E

l'Azienda Sanitaria di Matera, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore e domiciliato per la carica in via Montescaglioso s.n.c, 75100 Matera, presso la sede dell'Azienda Sanitaria di Matera;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 2 comma 203 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*" che stabilisce gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di "*Programmazione negoziata*", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

VISTI

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento Delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la deliberazione del 22 dicembre 2021 n. 78 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2022;
- l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022;
- la Deliberazione del 22/08/2022 n. 36 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e Sviluppo Sostenibile (CIPESS) "Programmazione della politica di coesione 2021-2027. Accordo di partenariato per la programmazione dei fondi europei Fesr, Fse Plus, Jtf e Feampa 2021-2027. Presa d'atto" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2022;
- il Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL che approva il "Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Basilicata in Italia (CCI 2021IT16FFPR004);
- la deliberazione di Giunta regionale del 1° febbraio 2023, n. 47 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della sopra citata Decisione della Commissione C (2022) 9766 del 16/12/2022 FINAL;
- la deliberazione di Giunta regionale del 10 marzo 2023, n. 116 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 134 del 10.03.2023;
- la deliberazione di Giunta regionale 24 febbraio 2023, n.105 di istituzione del Partenariato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060, parzialmente modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 464 e 10 agosto 2023, n. 490;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2023 n. 615 di approvazione del "Regolamento di funzionamento del Partenariato del Programma Regionale FESR FSE+ 2021/2027" in particolare l'art. 3 "Compiti del partenariato – Progettazione delle misure strategiche e calendario degli Avvisi/Bandi"
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 maggio 2023, n. 252 con la quale la Giunta ha preso atto dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;

- la deliberazione di Giunta regionale del 23 giugno 2023, n. 377 con la quale si approva il documento “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Uffici Responsabili dell’Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze” e i suoi due allegati A1 “Uffici Responsabili di Azione, dotazione finanziaria per azione e target di realizzazione fisica” e A2 “Scheda Operazione”, con il quale:
 - o si individuano gli Uffici Responsabili dell’Attuazione (RdA);
 - o si definiscono le funzioni e responsabilità degli RdA;
 - o si definiscono le modalità di richiesta e rilascio del parere di coerenza programmatica;
 - o si riportano i target di realizzazione fisica e finanziari al fine rendere evidente la corrispondenza, in termini di responsabilità, ai diversi soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del Programma;
- la deliberazione di Giunta regionale del 16 marzo 2024, n. 184 avente ad oggetto “PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. Uffici Responsabili dell’Attuazione. Modifica della D.G.R. n. 377/2023” ed il suo allegato A1 “A.1 “Uffici Responsabili di Azione, dotazione finanziaria per azione e target di realizzazione fisica” (vers. 2);”
- la deliberazione di Giunta regionale 29 giugno 2023, n. 387 ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo predisposti dalla Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie, quale Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 nei quali sono descritti i compiti e le procedure per la corretta attuazione del PR Basilicata FESR FSE+-2021-2027 nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti UE n.1060/2021 e n.1057/2021;
- la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2024, n. 186 avente ad oggetto “PR FSE FSE+ Basilicata 2021-2027. Approvazione del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione;
- la determina dirigenziale n.12BA.2025/D.00055 del 4 febbraio 2025 avente a oggetto “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 - approvazione del documento recante la “DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell’art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060” versione 2.0 e suo allegato, e il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR/FSE+ versione 2.0 e suoi allegati”.
- la deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2025, n. 222 avente a oggetto “*Modifica del Paragrafo 4.4 del Manuale delle Procedure approvato con deliberazione n. 186/2024*”.
- il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRDP);
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 avente a oggetto “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo*

europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”;

- il PNRR dell'Italia definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea il 13 luglio 2021, che conferma il progetto « Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» (missione 6, componente 2, investimento I2.2) il cui obiettivo è l'avvio di un piano straordinario di formazione adeguato a ridurre il gap evidenziatosi in occasione della pandemia COVID-19 e a supportare la Riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, regolata dal decreto interministeriale di natura regolamentare

VISTI, ALTRESI'

- il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 art. 15 commi 1 e 2;
- l'art. 14 comma 1 del D.M.S. 7 marzo 2006;
- il Decreto del Ministero della Salute del 07 giugno 2017;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2021, n. 1070, avente a oggetto “Regione Basilicata - Piano Regionale della Prevenzione (2021-2025) (Intesa Stato-Regione n. 131 del 06/08/2020 re. Atti 127/CSR). Approvazione del documento programmatico.”;
- la L.R. 11 febbraio 2022, n. 1, avente ad oggetto: “*Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale*”;

PREMESSO CHE

- la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2025, n. 148 ha approvato “*Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026*” che prevede la formazione per il personale sanitario e, in particolare, i percorsi indicati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Accordo, come definito nell'incontro negoziale del 10.02.2025 e.ss.ii.mm.;
- la Regione Basilicata intende avvalersi dell'Azienda Sanitaria di Matera per le attività di gestione didattico-amministrativa e contabile delle attività formative dei percorsi
- l'Azienda Sanitaria di Matera è stata delegata a svolgere il coordinamento e la gestione delle attività formative su indicate;
- con la DGR n. 358 del 11/07/2025
 - a) è stata disposta l'ammissione a finanziamento a valere sulle risorse del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 delle spese connesse al progetto “*Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026*” avente a oggetto la qualificazione del personale sanitario, ricollegabili all'azione 8.4.11.C - Priorità 8 Inclusione e salute– Obiettivo specifico ESO 4.11, come articolate all'Allegato 3;
 - b) è stato approvato lo schema di Accordo (Allegato 4) e di selezione dei destinatari (Allegati 5);
 - c) lo schema di Accordo e gli allegati sono stati approvati anche dalle altre Parti che sottoscrivono lo stesso;
- L'Accordo tra Regione Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera risponde ad un interesse pubblico comune consistente per entrambe nello sviluppo delle competenze professionali

degli operatori sanitari per rendere più performante il SSR nel raggiungimento degli obiettivi di cura di cui al Piano Sanitario Regionale.

TANTO PREMESSO, convengono quanto segue

1. Valore della premessa

La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo e si devono intendere qui integralmente riportati.

2. Principio di leale collaborazione.

Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.

3. Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni reciproci tra la Regione Basilicata e l'Azienda Sanitaria di Matera, identificate in epigrafe, per l'attuazione e le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione delle attività previste di cui alla DGR n. 148 del 28 marzo 2025;

Il presente Accordo ha per oggetto l'affidamento all'Azienda Sanitaria di Matera (d'ora innanzi denominato Beneficiario) dell'incarico di attuazione amministrativo/ contabile delle attività previste nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 - Priorità 8 Obiettivo specifico ESO4.11 Azione 8.4.11.C. "Qualità" riportati nel succitato allegato al presente Accordo, denominato **Programma degli interventi formativi**, contenuti nel *"Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026"* approvato con DGR 148/2025, declinabili in più edizioni cursuali anche uguali.

Le parti contraenti assicurano il massimo impegno nel raggiungimento degli obiettivi condivisi secondo gli obblighi a ciascuno di essi attribuiti, operando in ogni caso secondo i principi della massima diligenza e della leale collaborazione al fine di superare eventuali imprevisti e difficoltà che dovessero sopraggiungere nel corso della realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, attraverso una costante ricerca delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi coinvolti.

L'accordo definisce:

- a) le modalità di realizzazione delle attività previste dall'allegato al presente Accordo;
- b) le condizioni e i limiti di erogazione del finanziamento assentito a favore del Beneficiario;
- c) le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione finale;
- d) la responsabilità del Beneficiario relativamente alla programmazione, gestione e attuazione delle attività previste.

4. Soggetti coinvolti e Governance dell'Accordo

I soggetti coinvolti sono:

- a. La Regione Basilicata che interviene nell'attuazione del presente Accordo con le seguenti

figure:

- i) l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027 con le funzioni assegnate dall'articolo 72 del Reg. (UE) n. 1060/2021;
 - ii) ai fini dell'attuazione, della gestione e del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle operazioni ammesse a finanziamento, il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Risorse Umane SSR della Direzione Generale per la Salute e le Politiche, giusto incarico di cui alla DGR 148/2025, quale Responsabile dell'Azione 8.4.11.C - del PR Basilicata FESR FSE+ 2021–2027;
 - iii) ai fini del coordinamento sulla complessiva attuazione del presente Accordo, è individuato, quale "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo" il Dott. Angelo Raffaele Rinaldi;
- b. l'Azienda Sanitaria di Matera in qualità di Beneficiario che interviene nell'attuazione del presente Accordo con la seguente figura:
- i) ai fini della rappresentanza e dell'attuazione dei compiti e degli impegni assunti nell'Accordo dall'Azienda Sanitaria di Matera è individuato quale "Responsabile della Parte" (RUPA) il Direttore Generale avv. Maurizio Nunzio Cesare Friolo;

Le Parti, nello svolgimento delle attività di loro competenza, assumono l'impegno di:

- utilizzare ogni forma di reciproca informazione, collaborazione e coordinamento nell'implementazione dell'Accordo;
- procedere, periodicamente, alla verifica dell'Accordo e se opportuno concordarne gli eventuali adattamenti o aggiornamenti;
- rimuovere, nelle diverse fasi procedurali, gli ostacoli amministrativi e procedurali alle stesse imputabili;
- utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, gli strumenti di semplificazione e snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla normativa;

Il Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo rappresenta in modo unitario gli interessi dei Soggetti Sottoscrittori, coordina il processo complessivo di realizzazione del **Programma degli interventi formativi** del presente Accordo, individua ritardi e inadempienze e promuove le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.

Il Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo si raccorda con l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 21/27 ai fini della verifica e del controllo dello stato di attuazione dell'Accordo.

5. Decorrenza e durata

Il Beneficiario assume l'obbligo di avviare le attività previste nell'allegato 1 entro Settembre 2025 e comunque non oltre i termini stabiliti dallo stesso Allegato

6. Divieto di cessione a terzi

È vietata la cessione, anche parziale, a qualunque titolo, delle attività previste dal presente accordo a soggetti terzi, salvo quelle espressamente autorizzate dalla Regione.

7. Condizioni di attuazione e obblighi delle parti

I compiti e le funzioni amministrative, finanziarie ed economiche connesse con le attività formative sono espletati dal Beneficiario mediante l'utilizzo di proprio personale.

Il Beneficiario individua il responsabile amministrativo per la realizzazione di tutte attività amministrativo-contabili di cui al presente accordo nonché i responsabili di ciascun procedimento o sub-procedimento.

Il Beneficiario, destinatario del finanziamento, è tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:

1. realizzare i corsi secondo i tempi, le fasi, le modalità ed i contenuti previsti dal relativo Allegato 1);
2. rispettare le disposizioni attuative approvate con D.G.R. n. 387 del 29.06.2023. "PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo" e ss.ii.mm. e in particolare quelle in tema di rendicontazione delle spese per le operazioni selezionate attraverso Procedure concertative/negoziali;
3. assicurare l'osservanza dei principi di non discriminazione, parità di genere e diritti delle persone con disabilità;
4. presentare le dichiarazioni di spesa per la realizzazione delle attività con cadenza trimestrale dalla data di avvio delle attività di cui all'art. 5;
5. presentare la dichiarazione finale di spesa entro 60 giorni dalla conclusione delle attività attestata da formale comunicazione di chiusura;
6. rispettare le procedure di monitoraggio fisico e finanziario, previste dalle disposizioni attuative, in particolare fornire la documentazione ed i dati richiesti;
7. rispettare le regole e gli adempimenti in tema di "Informazione e pubblicità" degli interventi previste dalle disposizioni attuative;
8. osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione/rendicontazione amministrativa e finanziaria dell'operazione, ivi incluse quelle che obbligano all'inserimento dei riferimenti al finanziamento a valere sul PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027 su tutta la documentazione di spesa (giustificativi, conferimenti, contratti...);
9. adottare un sistema di contabilità separata ovvero un sistema di codificazione contabile adeguato alle attività oggetto del finanziamento, tale da consentire la tracciabilità delle transazioni;
10. rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni regionali;
11. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del progetto nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
12. rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, divieto di doppio finanziamento, massimali di costo, documentazione da esibire a giustificazione della spesa sostenuta ecc.) in coerenza con la normativa di riferimento;

13. attenersi a quanto previsto dall' art. 3 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Principio di necessità nel trattamento dei dati" nella comunicazione e trasmissione di dati personali per le attività di controllo della PA;
14. rispettare le procedure di monitoraggio e rendicontazione;
15. accettare i controlli dell'Amministrazione regionale relativamente ai servizi oggetto del presente Accordo;
16. assicurare e garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di idoneità di strutture, impianti ed attrezzature utilizzate per l'attuazione delle singole azioni;
17. assicurare la correttezza e la completezza dei dati che verranno inviati all'avvio e durante la realizzazione dell'operazione, in formato telematico e/o cartaceo, da parte propria e/o da parte dei propri collaboratori dal sottoscritto autorizzati attraverso le funzionalità di attribuzione dei privilegi di accesso previste dal sistema informativo;
18. riportare l'emblema dell'Unione e un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione, su tutte le misure di informazione e di comunicazione (documenti utilizzati per le procedure di selezione, conferimenti d'incarico, relazioni, ecc.);
19. mettere a disposizione i documenti richiesti in caso di ispezione alle persone e agli organismi che ne hanno diritto (personale autorizzato dell'Adg, dal RdA, dell'AdC, dell'AdA e di altri organismi di controllo, nonché ai funzionari autorizzati dalla Comunità e i loro rappresentanti);
20. conservare documentazione sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica, conformemente al Regolamento (UE) 1060/2021;
21. adottare un sistema di archiviazione della documentazione amministrativa, contabile e tecnica delle operazioni finanziate, sulla base delle indicazioni fornite nel Manuale delle Procedure relativamente alla predisposizione del fascicolo di progetto, in modo da renderla facilmente consultabile da parte di soggetti preposti al controllo.
22. assicurare che il personale impegnato nello svolgimento delle attività progettuali sia in possesso delle competenze e della necessaria professionalità;
23. fornire, con l'ultima dichiarazione di spesa, dichiarazione con illustrazione delle misure adottate necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convenzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del progetto ed in particolare nell'accesso allo stesso;
24. restituire alla Regione le somme di denaro relative a spese ritenute, in sede di verifica della rendicontazione, non pertinenti e/o non ammissibili.

8. Attuazione del Programma degli interventi formativi

Il Beneficiario è tenuto a trasmettere via pec al competente Ufficio Risorse Umane del SSR **entro 5 giorni** dall'attivazione del singolo modulo la seguente documentazione:

- a) l'indicazione del provider selezionato corredato dal calendario didattico della formazione, dall'elenco dei docenti da impegnare e dalla modalità prescelta tale da assicurare il monitoraggio delle ore formative effettive realizzate da ciascun destinatario, secondo quando

indicato nel Reg. (UE) 2023/1676 (*“deve essere dimostrato da un sistema di gestione del tempo verificabile in conformità delle prassi nazionali accettate di norma”* ossia che assicuri la compresenza del discente e del formatore;

- b) l'elenco dettagliato dei partecipanti con indicazione dell'Azienda presso la quale risultano titolari di un contratto a tempo indeterminato e/o determinato con scadenza successiva al termine dell'attività formativa;
- c) la dichiarazione che le attività formative saranno in ogni caso svolte in presenza o in FAD sincrona.

9. Copertura finanziaria dell'Accordo

Le risorse finanziarie immediatamente disponibili per l'attuazione del **Programma degli interventi formativi** sono previste a valere sulla Priorità 8 - Obiettivo specifico ESO4.11 - Azione 8.4.11.C. “Qualità” del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.

Per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all'Allegato 1), sono ammissibili i costi sostenuti per le attività di formazione/riqualificazione del personale sanitario da rendicontare a costi standard.

Per definire il costo totale del **Programma degli interventi formativi**, sia a preventivo che a consuntivo, ci si avvale dell'adozione dei parametri ammissibili nel quadro delle Opzioni di Semplificazione dei Costi, di cui all'art. 3.1. del Regolamento Delegato (UE) 2023/1676 della Commissione, e disponibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1676/oj

Per ciascun percorso formativo ammissibile al finanziamento riceverà una dotazione calcolata, a preventivo ed a consuntivo, in funzione della quantità di ore corso e di ore allievo erogate, moltiplicate per le seguenti unità di costo standard:

UCS Tariffa oraria - formazione di persone occupate [3.2.a] X indice del pertinente programma regionale (Basilicata) X numero di ore completate di formazione erogata a persone occupate, per partecipante.

10. Contributo concesso a consuntivo

Il contributo previsto per la realizzazione del **Programma degli interventi formativi**, calcolato secondo la procedura indicata al precedente art.9 è pari 715.261,14 Euro.

Il riconoscimento a consuntivo del costo del **Programma degli interventi formativi** è subordinato alla realizzazione delle seguenti condizioni:

- effettiva realizzazione dell'intero percorso formativo come previsto nel *“Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026”*.
- ai fini dell'ammissibilità ad agevolazione delle ore formative frequentate, e all'eventuale diritto di accesso al test finale, l'effettiva partecipazione del personale sanitario selezionato, con certificazione della presenza sull'apposito registro, ad almeno l'80% del totale delle ore di formazione previste dall'operazione.

- effettivo riconoscimento della certificazione ECM o altra certificazione equipollente.

11. Modalità di erogazione del finanziamento

La Regione Basilicata, a titolo di finanziamento delle attività di cui all'allegato A del presente accordo, procederà all'erogazione del contributo al Beneficiario nel rispetto delle disposizioni Regionali in materia, con le seguenti modalità:

- anticipo iniziale pari al 70% del costo stimato all'atto di inizio dell'attività di cui al presente Accordo corredato di un cronoprogramma dei primi 12 mesi delle attività da realizzare;
- saldo pari al restante 30% a completamento delle attività di cui al presente Accordo, a fronte di specifica richiesta di rimborso e previa positiva verifica del rendiconto finale.

La Regione assicura che il Beneficiario riceva l'importo del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità senza che venga applicata nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico che porti alla riduzione dell'importo totale del contributo pubblico.

La Regione predispone il provvedimento di liquidazione, in favore dell'Azienda Sanitaria di Matera, di norma entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione o, nel caso ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori integrazioni o chiarimenti, entro 45 giorni dalla ricezione dei medesimi, compatibilmente con il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

12. Modalità di rendicontazione

Ai sensi del punto 8.3 del Manuale delle Procedure di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 – 2027 si precisa quanto segue:

1. il rendiconto dovrà basarsi sulla prova fisica delle attività svolte, che va attestata attraverso esibizione di registri d'aula ed eventuali timesheet contenenti i dettagli delle attività di formazione erogate, certificanti la presenza reale di discenti e docenti. Nello specifico, il rendiconto dovrà contenere:
 - a. l'elenco dettagliato dei partecipanti con indicazione dell'Azienda presso la quale risultano titolari di un contratto a tempo indeterminato e/o determinato con scadenza successiva al termine dell'attività formativa;
 - b. una relazione dettagliata dell'attività realizzata, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
 - c. la copia dei registri delle presenze debitamente firmati; In caso di registrazione con strumenti informatici il registro dovrà essere corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante la veridicità e la correttezza delle informazioni risultanti dal registro digitalmente redatto, oltre che il sistema informativo utilizzato per la rilevazione delle presenze
 - d. l'elenco di tutte le risorse umane impegnate per la realizzazione del **Programma degli interventi formativi**, contenente anche e il personale esterno;
 - e. i timesheet delle risorse impiegate debitamente firmato;
 - f. qualora i dispositivi attuativi prevedano la modalità di erogazione a distanza (Formazione a Distanza - FAD), file log o tracciati o documenti equivalenti che attestino le ore di attività svolta a distanza.

Resta a carico del beneficiario per la realizzazione dell'attività formativa ogni altro onere, anche di tipo finanziario, non già ricompreso tra i costi dell'operazione già coperti dall'UCS.

13. Variazioni in corso d'opera

Qualora nel corso dell'attuazione del **Programma degli interventi formativi**, sia necessario apportare variazioni allo stesso o a parti dello stesso, il Beneficiario dovrà presentare idonea richiesta all'Ufficio Risorse Umane del SSR, che effettuerà la valutazione di ammissibilità delle richieste di variazione.

In particolare, l'Ufficio Risorse Umane del SSR si accerterà che le modifiche richieste non vadano a inficiare elementi significativi del **Programma degli interventi formativi** che siano stati decisivi ai fini della valutazione nel corso della definizione del *"Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026"*.

Eventuali modifiche alla composizione dei percorsi previsti nel *"Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026"* di cui al piano su riportato devono essere autorizzate, previa consultazione dei rappresentanti delle Aziende del SSR.

Qualora necessario, le variazioni verranno recepite con deliberazione di Giunta regionale di modifica del *"Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026"*

Il Beneficiario è tenuto, inoltre, a comunicare all'Ufficio Risorse Umane del SSR in via preventiva le eventuali variazioni alle modalità di realizzazione dei percorsi e l'inserimento di nuovi partecipanti alle attività del **Programma degli interventi formativi**, con indicazione della data di inizio della partecipazione all'attività formativa.

Le variazioni non comunicate secondo le indicazioni sopra riportate non saranno ritenute ammissibili e, pertanto, non calcolate nella quantificazione del contributo pubblico concesso a consuntivo.

14. Durata dell'Accordo

Il presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 20, scade improrogabilmente il 31 dicembre 2029 o, in alternativa precedentemente al 31/12/2029, con la liquidazione dell'intero contributo spettante al Beneficiario a seguito della conclusione delle attività previste nell'allegato 1;

15. Clausola di esonero responsabilità

Il Beneficiario è l'unico responsabile della programmazione, della gestione, della attuazione e della rendicontazione delle annualità delle attività di cui al precedente art. 1, nonché per tutto quanto concerne l'esecuzione del servizio inerente all'incarico assunto.

Il Beneficiario solleva la Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione del contratto nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della Regione.

16. Modifiche dell'Accordo

Sulla base del monitoraggio e dei controlli di cui rispettivamente ai successivi artt. 17 e 18 del presente Accordo, l'AdG effettua la dovuta sorveglianza sull'Accordo stesso. Altresì l'AdG può chiedere al Beneficiario e al Responsabile di Azione informazioni aggiuntive per il reporting a Giunta, Comitato di Sorveglianza, Amministrazioni centrali e Commissione Europea.

L'Accordo può essere aggiornato ed integrato per concorde volontà dei contraenti.

Le Parti si impegnano ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica alle norme che regolano i Fondi che finanziano gli interventi o alle leggi, ai regolamenti e agli atti amministrativi della Regione.

La Regione Basilicata si riserva il diritto di modificare, anche successivamente alla stipula del presente Accordo, i propri regolamenti, direttive, manuali e tutti gli atti connessi a vario titolo con il Programma che finanzia gli interventi senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo.

17. Monitoraggio

Il Monitoraggio sarà effettuato con le modalità e tramite gli applicativi informatici di monitoraggio e rendicontazione previsti dal programma che finanzia l'Accordo;

Le Parti si impegnano ad eseguire, con cadenza periodica tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;

Il Beneficiario ha l'obbligo di fornire i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale per alimentare il sistema di monitoraggio, nel rispetto delle esigenze informative legate alla programmazione regionale e alla fonte finanziaria;

In ogni caso, ad ogni eventuale ed ulteriore richiesta dell'amministrazione regionale, i dati di monitoraggio devono essere forniti dal Beneficiario con immediatezza.

18. Verifiche e controlli

Con l'accettazione del presente accordo, il Beneficiario accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e la regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo dei fondi, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'intervento possa essere campionato per i controlli in loco, secondo le modalità indicate nel Manuale delle procedure al paragrafo 10.

La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.

Tali verifiche non esonerano comunque il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione delle attività finanziate e di ogni altra attività connessa.

19. Regole di informazione/pubblicità

Il Beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità alle attività del **Programma degli interventi formativi** cofinanziato dai fondi SIE nel rispetto della Strategia di Comunicazione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 pertanto, si impegna, con la sottoscrizione del presente atto, ad osservare gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dalla Politica di Coesione, in particolare a quanto disposto dall'art.50 del Regolamento (UE) 1060/2021, dall'ALLEGATO IX del citato Regolamento e dalla normativa regionale di riferimento.

In particolare, il Beneficiario dovrà provvedere:

- a inserire, in modo evidente, il logo dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana, della Regione Basilicata, del Beneficiario del finanziamento delle attività del **Programma degli interventi formativi**, della dicitura "Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027", in ogni attività promozionale, pubblicitaria e/o informativa;

- a promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione Europea nelle politiche di intervento del FSE+ in ambito regionale e sull'impatto delle stesse nella vita quotidiana dei cittadini coinvolti nella realizzazione dell'intervento/progetto di cui al provvedimento in oggetto;
- valorizzare il valore aggiunto comunitario, evidenziando il ruolo svolto dai fondi comunitari attraverso il cofinanziamento dell'intervento di cui al provvedimento in oggetto.

20. Ritardi, inerzie e inadempienze

In caso di ritardi inerzie o inadempienze nell'attuazione delle attività previste, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, informandone l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 21/27, invita il Responsabile del Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito;

Il Responsabile del Beneficiario è tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli atti adottati le iniziative assunte e i risultati conseguiti;

Nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile dell'attuazione dell'Accordo, sentita l'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+ 21/27, adotta le misure amministrative di propria competenza.

21. Cause di revoca del contributo

La Regione procede alla revoca, parziale o totale del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata per il PR Basilicata FESR FSE+ 21/27 sarà stabilita in base alle indicazioni degli orientamenti della commissione Europea in materia di rettifiche finanziarie e di quanto previsto dal SI.GE.CO del PR FESR/FSE+ Basilicata 2021/2027.

La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:

- a) il Beneficiario non abbia rispettato la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di affidamenti;
- b) il Beneficiario abbia sostenuto spese non ammissibili ai sensi degli artt. 63 e 64 Reg. (UE) 1060/2021 e del D.P.R. n. 196/2008 e ss.mm.ii., e del nuovo regolamento nazionale sull'ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2021-2027, in corso di approvazione alla data di stipula del presente accordo;
- c) Beneficiario, tenuto conto delle norme contabili nazionali, non mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative;
- d) il Beneficiario non provveda a generare il CUP e il CIG;
- e) il Beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sugli applicativi di monitoraggio, o registrino le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma di finanziamento;
- f) il Beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e dal presente accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
- g) ricorrano le cause di revoca previste dall'articolo 65 del regolamento (UE) 1060/2021 in

materia di stabilità delle operazioni.

La Regione altresì si riserva la facoltà di revoca, nel caso in cui il Beneficiario non rispetti i compiti a lui assegnati con il presente Accordo;

La Regione procede alla revoca tenendo conto del principio di proporzionalità, ossia in ragione dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo.

22. Controversie

In caso di controversia, prima che una delle Parti proponga giudizio, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 11, Legge 7 agosto 1990 n. 241, l'Amministrazione regionale e l'Azienda Sanitaria di Matera dovranno tentare una conciliazione bonaria, da esprimersi entro 30 giorni dalla comunicazione della richiesta effettuata da una delle due Parti interessate.

23. Tutela della riservatezza

Nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo, la Regione Basilicata dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR")

Nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo:

- a) titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. è il Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, domiciliato per la carica in Via Vincenzo Verrastro, 4 CAP: 85100, città: Potenza, Codice Fiscale n. 80002950766 – pec: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it),
- b) delegato/designato dal Titolare del trattamento è il Dirigente Pro tempore dell'Ufficio Risorse Umane SSR;
- c) responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 e 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., è il Beneficiario in epigrafe al fine esclusivo di compiere le operazioni di trattamento di propria competenza ed in conformità alle direttive impartite direttamente dal Titolare;

Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all'attuazione del presente atto convenzionale;
- b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) classificare analiticamente le banche dati di propria competenza ed impostare/organizzare un sistema complessivo di trattamento dei dati personali comuni;

- e) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- f) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza;
- g) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma, in particolare per quanto concerne la gestione della documentazione inerente le piattaforme informatiche realizzate;
- h) individuare e nominare, in forma scritta, le persone autorizzate al trattamento;
- i) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni, mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma;
- k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso;
- l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR;
- m) cancellare o restituire, su scelta del titolare del trattamento, tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti.

È fatto esplicito divieto al responsabile esterno di utilizzare o trasferire ad altri, a qualunque titolo, ovvero di pubblicizzare le informazioni e la documentazione trattati nell'ambito delle attività convenzionali.

È fatto obbligo al Beneficiario, ai sensi del Reg. UE 2016/679, di richiedere il consenso agli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell'art. 13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all'interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati.

Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027 per il tempo necessario alla conclusione e all'espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

24. Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, la validità, l'esecuzione, la risoluzione del presente atto è competente in via esclusiva il foro di Potenza.

25. Disposizioni conclusive

L'Accordo è stipulato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale che sovrintende la gestione dei Fondi Strutturali e disciplina l'attuazione del Programma Regionale Basilicata FESR FSE+-2021-2027. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alla vigente disciplina generale degli accordi, di cui all'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

21. Sottoscrizione

Il presente Accordo a pena di nullità è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione Basilicata
Il Direttore Generale

Per l'Azienda Sanitaria di Matera
Il Direttore Generale